



# COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

Città Metropolitana di Bari

## SETTORE I

### SEGRETERIA GENERALE - TURISMO - CULTURA E SPETTACOLO

**DETERMINAZIONE N. 53 del 03/05/2017**

**Raccolta Ufficiale**

**N. 137**

**Del 05/05/2017**

**OGGETTO: Dipendente G.C. procedimento penale N. 4948/2013.  
Rimborso spese legali sostenute. Provvedimenti.**

IL RESPONSABILE

#### **Premesso**

**che** il sig. G.C. in qualità di dipendente del Comune di Castellana Grotte, nell'espletamento di attività riconducibili alla propria funzione, è stato a procedimento penale dinanzi al Tribunale di Bari contraddistinto dal n. 4948/2013;

**che** lo stesso dipendente provvedeva a depositare presso l'Ufficio Contenzioso dell'Ente, Avviso di conclusione delle indagini preliminari da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, atto di nomina del difensore di fiducia (ex art 96 c.p.p.) e relativa nota specifica riguardante le competenze legali;

**che**, in data 12.04.2016 prot. n. 5918 l'Ufficio Contenzioso dell'Ente ha denunciato l'apertura del sinistro afferente la polizza assicurativa tutela giudiziaria dipendenti a seguito del suddetto procedimento penale;

**Preso atto**, che detto procedimento penale si è concluso con la formula dell'archiviazione per accertamento della infondatezza della notizia di reato così come si evince dal decreto di archiviazione del 19/07/2016, depositato alla cancelleria del Tribunale di Bari il 25/07/2016 e trasmesso a questo Ufficio Contenzioso;;

#### **Dato atto:**

- che l'attuale Compagnia assicurativa per la polizza tutela giudiziaria dei dipendenti dell'Ente ha comunicato in data 10/11/2016 che non è possibile dare seguito alla richiesta di indennizzo in quanto il fatto che integra la fattispecie del reato contestata è stato realizzato in epoca precedente alla decorrenza della polizza;

- che la precedente compagnia assicurativa per la polizza tutela giudiziaria dei dipendenti dell'Ente ha comunicato in data 14/03/2017 che la garanzia di tutela legale non opera nel caso *de quo*;

**Vista** la nota acquisita al protocollo generale in data 03/05/2017 al numero 6730, con la quale il dipendente comunale G.C. ha richiesto il rimborso delle spese legali sostenute per l'importo di € **7.447,35** (IVA 20% e CAP 4% comprese) allegando le fatture debitamente quietanziate del proprio legale di fiducia, Avv. Nicola Miccolis del foro di Bari;

**Visto** l'art. 28 del CCNL 14.09.2000 che recepisce il sistema già delineato dall'art. 67 del DPR n. 268/1987 secondo cui l'ente locale *l'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si*

verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti dell'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento";

**Tenuto conto** che la Corte dei Conti, Sez. controllo Lombardia, con parere n. 804/PAR/2010 del 19 luglio 2010, chiarendo che va escluso ogni automatismo nell'accollo delle spese legali da parte dell'ente, ha esplicitato i presupposti - già contemplati nell'art. 28 del C.C.N.L. 14.09.2000 - che l'ente deve valutare al fine di procedere o meno all'accollo delle stesse:

1) la norma fa espresso riferimento alla tutela dei diritti e degli interessi propri dell'Ente, per cui l'Ente medesimo deve valutare che sussista una diretta connessione tra il contenzioso processuale e l'ufficio rivestito o la funzione espletata dal dipendente;

2) il gradimento dell'ente sulla scelta del difensore a cui affidare l'incarico fiduciario del legale. Va tuttavia segnalata la sentenza n. 787/2012 della Sezione Puglia secondo cui "va riconosciuta la possibilità all'amministrazione di potere rimborsare le spese legali anche senza il previo assenso della stessa nella scelta del legale di comune gradimento". Ed ancora "Il diritto al rimborso delle spese sostenute in un giudizio penale, richieste ai sensi dell'art. 67 D.P.R. 13 maggio 1987 n. 268, non può essere escluso dalla circostanza che il Comune non abbia previamente espresso il proprio assenso nella scelta del difensore da parte dell'interessato, giacché, a parte la considerazione che il principio del diritto alla difesa (peraltro costituzionalmente garantito) non può subire limitazione alcuna, il gradimento comune da parte dell'imputato e dell'Amministrazione va riferito certamente alla scelta e alla nomina comune di un difensore, ma non anche all'ipotesi del rimborso ex post delle spese sostenute dall'amministratore o dal dipendente" (T.A.R. Venezia n. 1505 del 5 ottobre 1999);

3) l'assenza di un conflitto di interessi. La disposizione è stata interpretata nel senso che a seguito del definitivo proscioglimento dell'impiegato pubblico viene meno il conflitto di interessi con la propria Amministrazione e di conseguenza, l'impiegato stesso ha diritto al rimborso delle spese legali sostenute sia pure "ex post" (vedi sentenza T.A.R. Abruzzo 7.3.97 n.108);

4) la conclusione del procedimento con una sentenza definitiva di assoluzione. La Corte, nella sentenza sez. Il giur. appello n. 522 del 22 dicembre 2010, ha anche specificato che l'assoluzione deve avvenire con formula piena, perché il fatto non sussiste, o perché l'imputato non lo ha commesso o perché il fatto non costituisce reato. In tutte le diverse pronunce assolutorie di merito ed anche di rito, il giudice contabile deve procedere "a una valutazione autonoma dei fatti sottoposti a giudizio penale, ben potendo gli stessi fatti concretizzare una condotta in conflitto con gli interessi dell'ente amministrato ..e anche "a fronte di una pronuncia di proscioglimento, è onere dell'Ente Locale verificare l'effettiva portata della stessa dal punto di vista dell'accertamento di innocenza del dipendente coinvolto, e del venir meno del conflitto di interessi, fermo restando l'insuperabilità di tale pronuncia qualora all'esito di tale interpretazione dalla stessa emerga un'affermazione in positivo di innocenza" (ex pluris, parere n. 86/2012 Sezione Lombardia).

**Preso atto altresì** che:

- la disposizione contenuta nell'art. 28 del CCNL 14.09.2000 consente, oltre al previsto previo accollo delle spese legali da parte dell'ente, anche il successivo rimborso "ex post" delle suddette spese eventualmente sostenute autonomamente dal dipendente ( T.A.R. Abruzzo Pescara, 7 marzo 1997, n. 108; TAR Palermo n. 1309/2002 e Cassazione Sez. Lavoro n. 23904/2007; Corte dei Conti Sez. Puglia n. 787/2012);

- con specifico riferimento al provvedimento di archiviazione emesso in fase istruttoria:

- anche nella fase istruttoria può intervenire una forma di assoluzione che chiude comunque la fase delle indagini così che in presenza di ciò va assicurato il rimborso ( Cons. di Stato n. 2242/2000)

- considerato che l'archiviazione può essere disposta *'non solo nel caso in cui risulti infondata la notizia di reato, ex art. 408 cpp, ma anche nelle diverse ipotesi previste dall'art. 411 cpp'* ossia per mancanza di una condizione di procedibilità ovvero perché il fatto non è previsto dalla legge come reato la Cassazione Sez. Lavoro - con sentenza n.23904 del 19.11.2007 – ha precisato che *nel caso di archiviazione è necessario accertare, in relazione al contenuto dell'atto, se il provvedimento del giudice penale ha escluso o meno ogni profilo di responsabilità del dipendente.*

**RILEVATO** che il rimborso delle spese legali in favore del dipendente G.C. sia un atto dovuto in quanto:

- i fatti e gli atti oggetto di contestazione sono stati posti in essere nell'espletamento dell'incarico di pubblico dipendente;
- il procedimento penale si è concluso con decreto di archiviazione emesso, ai sensi degli artt. 409/411 cpp, dal GIP in accoglimento della richiesta del PM in fase istruttoria ex art. 410 cpp;
- con specifico riferimento al provvedimento di archiviazione emesso in fase istruttoria, la possibilità di rimborso o comunque di accollo da parte dell'Amministrazione pubblica delle spese legali sostenute, è riconosciuta, *expressis verbis*, dal parere del Consiglio di Stato, sez. III, in data 28 giugno 1998, n. 903 e - tenuto conto della portata della predetta sentenza della Cassazione sez. Lavoro n. 23904/2007– previa valutazione complessiva sul provvedimento con cui si è concluso il giudizio al fine di stabilire se con esso sia stato escluso ogni profilo di responsabilità del dipendente;
- il provvedimento del PM – accolto dal GIP - stabilisce nella parte motivazionale che gli elementi acquisiti durante le indagini preliminari *'hanno consentito di accertare l'infondatezza della notizia di reato'*;
- non è stato riscontrato alcun conflitto di interessi con l'Ente;

**Constatato** che l'assenza dell'elemento soggettivo del delitto di cui all'art. 323 c.p – (artt 42 e 43 cp) dolo, colpa e preterintenzione, come accertata dal giudice nel decreto di archiviazione, possa escludere ogni profilo di responsabilità del dipendente;

**Ritenuto** pertanto necessario alla luce delle precedenti valutazioni e dell'assetto normativo-giurisprudenziale sopra dettagliato che, a seguito del decreto di archiviazione ex artt. 408, 409, 411 cpp, l'Ente garantisca al dipendente il rimborso delle spese legali sostenute per il difensore di fiducia;

**Richiamata** la deliberazione di G.C. n. 54/2017 con la quale la Giunta Comunale ha preso atto che è possibile procedere al rimborso delle spese legali sostenute in quanto sussistono nel caso di specie i seguenti requisiti essenziali:

- *assenza di dolo o colpa grave;*
- *stretta connessione tra contenzioso e carica rivestita di modo che i fatti oggetto del giudizio risultino imputabili al soggetto a seguito dell'espletamento del servizio o della sua attività istituzionale;*
- *assenza di conflitti di interesse tra il soggetto e l'ente di appartenenza;*
- *conclusione del procedimento giudiziario con sentenza definitiva di assoluzione;*

**Considerato** che, l'Avv. Nicola Miccolis, ha applicato un'ulteriore sconto sulla propria nota spese, rispettando appieno le tariffe previste dal D.M. 55/2014;

**Visto** il D. Lgs. 18.8.2000 n.267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

**Visto** il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

**Visto** il vigente Statuto Comunale;

## DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa:

**1. Di dare atto** che il procedimento penale a carico del dipendente comunale G.C. si è concluso con decreto di archiviazione del 19/07/216 emesso, ai sensi degli artt 409/411 cpp, dal GIP in accoglimento della richiesta del PM in fase istruttoria ex art. 410 cpp.

**2. Di dare atto, altresì**, che il dipendente ha effettuato il pagamento delle fatture, regolarmente quietanziate dallo stesso legale. dell'Avv. Nicola Miccolis (suo difensore nel suddetto procedimento) mediante n. 2 assegni circolari ed acquisite agli atti dell'Ufficio Contenzioso dell'Ente;

**3. Di procedere**, vista la documentazione agli atti dell'Ufficio Contenzioso, al rimborso in favore del sig. G.C. dipendente del Settore LL.PP. di questo Ente, delle spese legali effettivamente sostenute nel procedimento penale n. N. 4948/2013 per l'importo di **€ 7.447,35** (comprensivo di IVA, CAP, spese e r.d.a.), somma già prenotata con la Deliberazione di G.C. n. 54/2017 sul Bilancio di previsione finanziario 2017/2019, anno 2017, Missione 1, Programma 2, Titolo 1, Macroaggregato 3 (Cap. 124);

**4. Di liquidare** in favore dello stesso dipendente la somma di **€ 7.447,35** mediante accredito su c/c bancario avente IBAN: IT20I0200841441000104284060;

**5. Di stabilire, altresì**, che alla presente determinazione venga dato adempimento come indicato nel vigente Regolamento di Contabilità, specificando l'altro ufficio comunale interessato è il IV Settore – Ufficio Finanziario.

Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e per la pubblicazione all'Albo Pretorio *online* del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo web [www.comune.castellanagrotte.ba.it/](http://www.comune.castellanagrotte.ba.it/).

*Eseguita revisione finale*

Il Redattore  
u.c./g.c.

Il Responsabile I Settore  
f.to Dott. ssa Giovanna AMODIO

Visto ai sensi dell'art. 147-bis, c.1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in data 05/05/2017 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria.

Visto ai sensi dell'art. 183, c.7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in data 05/05/2017 si attesta la regolarità contabile.

**IMP. 280/2017**

Il Responsabile del Settore Finanziario  
f.to Dott.ssa Maria Grazia ABBRUZZI

#### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Registro albo n. 594

Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio online del Comune di Castellana Grotte e vi rimarrà per cinque giorni consecutivi.

Castellana Grotte, 05/05/2017

**Il Responsabile della Pubblicazione**  
f.to dott. Cosimo Cardone